

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 13 luglio 2010,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Domenico PORPORA, Dott. Giuseppe SCANDURRA, Prof. Salvatore SICA, Prof. Pasquale STANZIONE, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL' APPLICAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 3, C.G.S.

PREMESSO:

Il Presidente federale, con lettera del 22 giugno 2010, prot. n. 11.1969 ha avanzato richiesta di parere ex art. 31 C.G.S. con riferimento al parere interpretativo reso da codesta Sezione consultiva in ordine all'applicazione dell'articolo 19, comma 3, del C.G.S. nella riunione del 13 aprile 2010, di cui al Comunicato Ufficiale n. 231/CGF del 28 aprile 2010.

Con tale parere la Sezione, rispondendo alla richiesta di conoscere quale organo avrebbe dovuto "valutare e decidere le proposte di preclusione non ancora definite e formulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva", concludeva che "il provvedimento di preclusione debba ritenersi implicito, quale effetto *ex lege*, nelle decisioni con cui gli organi della giustizia sportiva, dopo aver irrogato la sanzione della sospensione nella misura massima, si sono pronunciati nel senso della *particolare gravità delle infrazioni*."

Il parere osservava infine che "ove si condividano le conclusioni del presente parere, agli organi federali competenti non rimane che prendere atto dell'avvenuto prodursi dell'effetto in questione, provvedendo alle necessarie comunicazioni".

CONSIDERATO:

La Sezione ritiene preliminarmente di dover prescindere da ogni possibile profilo di ammissibilità della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera d) in forza della quale la Corte di Giustizia federale, "su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali" purché, peraltro, "non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate"; nel caso di specie, infatti, una pronuncia della Corte vi è già stata, e, pertanto, alla richiesta stessa non viene attribuito altro valore se non quello di ottenere un mero chiarimento o, se si preferisce, di avere l'interpretazione autentica su di un contenuto del parere stesso apparso, in ipotesi, oscuro.

Con la sua richiesta il Presidente federale prende atto che il parere esclude che una decisione sulla preclusione possa essere adottata, come lo era nel precedente codice, dallo stesso Presidente federale, e tuttavia, poiché nel medesimo parere si farebbe a suo avviso riferimento ad organi federali competenti che debbano condividere il parere, perché quell'effetto implicito possa prodursi, "chiede di chiarire quale organo federale, in materia rilevante quale è quella della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., debba valutare la eventuale condivisione del parere e conseguentemente quale organo federale, in caso di condivisione, debba disporre le necessarie comunicazioni ai singoli soggetti destinatari della preclusione".

Invero la richiesta di parere prende le mosse da una particolare lettura di una frase contenuta nella parte conclusiva del parere stesso che, peraltro, non corrisponde all'effettiva volontà della Sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

In realtà, l'espressione letterale "Ove si condividano le conclusioni del presente parere" non può essere interpretata nel senso di ritenere che vi sia un organo federale - di cui, nel caso di specie si chiede l'individuazione - che debba adottare ulteriori determinazioni sull'argomento.

Le conclusioni del parere sono infatti inequivoche e, ai fini della loro attuazione, si richiede una semplice presa d'atto, nel senso che il provvedimento di preclusione debba ritenersi implicito, quale effetto *ex lege*, nella decisione a suo tempo assunta dagli organi di giustizia sportiva.

Ciò chiarito circa la reale effettiva portata del parere sopra richiamato, la Sezione ritiene che sotto il profilo procedurale, anche alla luce delle disposizioni statutarie richiamate nella lettera del Presidente federale e, precisamente, gli articoli 27, comma 3, lettera u) in combinato disposto con l'articolo 3, comma 1, lettera n), lo stesso Presidente possa dare comunicazione del parere al Consiglio federale il quale, come già detto, non potrà che prenderne atto invitando il Presidente medesimo, tramite incarico agli uffici ordinariamente competenti, ad effettuare le comunicazioni ai tesserati circa l'intervenuta applicazione, nei loro confronti, della preclusione.

P.Q.M.

Nei termini di cui sopra è il parere.

2) RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva - esamina le richieste di proroga delle indagini come da istanze pervenute dalla Procura Federale, rispetto alle quali la stessa ha allegato i documenti attestanti gli eccezionali motivi che ne giustificano le richieste di proroga;

per quanto attiene ai procedimenti nn. 365, 1259, 1075, 520, 360, 1403, 551 la Corte ritiene congrui e adeguatamente indicati gli elementi a base delle richieste di proroga, che quindi vengono concesse.

Per quanto riguarda invece il procedimento nn. 311 la Corte non ravvisa adeguatamente giustificati i motivi di eccezionalità che giustifichino la deroga alla regola e non può dunque, allo stato degli atti, concedersi proroga.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva, sussistendo quei motivi di eccezionalità richiesti dall'art. 32, comma 11, C.G.S., decide di accogliere le richieste presentate dalla Procura Federale relativamente ai procedimenti nn. 365, 1259, 1075, 520, 360, 1403, 551 per le quali viene concessa la proroga e di respingere, allo stato degli atti, la richiesta relativa al procedimento n. 311.

3) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

a) CALCIATORI

Giuseppe MEGARO (reiterata)
la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Giuseppe Megaro, in relazione alla squalifica inflittagli fino all'1.2.2011;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto del comportamento successivo, dell'impegno dimostrato e della sanzione sin qui scontata;

esprime **parere favorevole**

Massimiliano MANCINI
la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Massimiliano Mancini, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 31.12.2010;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della sanzione sin qui scontata e considerata la non particolare gravità del comportamento in relazione alla sanzione comminatagli;

esprime **parere favorevole**

Angelo SPINA (reiterata)
la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Angelo Spina, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30.6.2011;
- esaminata la documentazione;
- considerata l'entità della sanzione, la porzione di essa già scontata nonché le chiare espressioni di ravvedimento;

esprime **parere favorevole.**

Vitantonio BRUZZESI – Mattia MENICHINI - Paolo DI COLA
Manuel MAMBRINO – Stefano D'ONORIO DE MEO

La Corte dichiara il non luogo a procedere in quanto la sanzione risulta scontata.

Filippo ALESSANDRINI - Salvatore MANZO - Angelo MANCUSO
Salvatore TROIANO - Domenico MAIDA
Riccardo SALVUCCI - Cristiano MAZZANTI - Francesco ROBERTI
Giuseppe LUCCA - Nunzio Dario DI DIO - Massimiliano GULLONE
Antonio PROCOPIO - Pierpaolo CIVITELLA UGOLINI - Massimiliano MARANI
Fabrizio MEZZANOTTE - Nicola ROMITA - Gerardo DEL SORDO
Massimo DELISI - Roberto GHERARDI

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Luciana BON (reiterata) - Tiziano ONORATI (reiterata)
Fabrizio GENTILINI (reiterata) - Ervin KOLA (reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

b) TECNICI

Marco DE ACETIS (reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

c) DIRIGENTI

Cosimo NOIA - Fulvio ALFARANO

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

d) ARBITRI

Gianluca BIANCO

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'arbitro Gianluca Bianco, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera federale;
- esaminata la documentazione;
- considerati i motivi esposti nell'istanza di grazia;

esprime **parere favorevole**

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 21.7.2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete